



Comune di Oppeano
Provincia di Verona

C.F. 80030260238

P.IVA 01536590233

Regolamento concernente il divieto di fumo nelle strutture comunali

Art.1
Scopo e contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato in applicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14-12-1995 n. 37000 (G.U. 15-1-1996, n. 11), recante "divieto di fumo in locali della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici".
2. Con esso si intende introdurre il divieto di fumo in forma generalizzata in tutti i locali comunali o nei quali vengono svolti servizi pubblici.

Art. 2
Destinatari

1. Sono tenuti all'osservanza del presente regolamento, oltre agli utenti che accedono nei locali in cui vige il divieto, tutto il personale dipendente ed ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo nei locali stessi.

Art. 3
Locali in cui vige il divieto

1. E' fatto divieto di fumare in tutti i locali aperti al pubblico e non aperti al pubblico, utilizzati a qualunque titolo per l'esercizio di funzioni istituzionali dall'Amministrazione comunale nonché dai gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali.
2. Per locali "aperti al pubblico" si intendono quelli ai quali la generalità degli amministrati e degli utenti può accedere, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti.
3. Per locali "non aperti al pubblico" si intendono tutti gli altri locali ai quali la generalità degli amministrati e del personale dipendente possono accedere.
4. E' fatto comunque divieto di fumare nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge 11-11-1975, n. 584, ancorché non si tratti di locali aperti al pubblico nel senso sopra indicato.
5. Inoltre è fatto in ogni caso divieto di fumare nei seguenti locali:
 - ufficio del Sindaco;
 - sala Giunta;
 - ufficio del segretario comunale;
 - servizi igienici e locali antibagno;
 - sala consigliare;
 - autorimesse;
 - magazzini comunali;
 - a bordo dei veicoli comunali.

Art. 4
Pubblicizzazione del divieto

1. Nei locali nei quali si applica la proibizione del fumo saranno apposti, in modo e posizione ben visibili, appositi cartelli, contenenti l'indicazione del divieto stesso nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto o dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e accertare l'infrazione.
2. Per i gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali, all'apposizione dei cartelli provvederà il personale individuato con provvedimento emanato dai rispettivi competenti organi.

Art. 5
Vigilanza sull'osservanza del divieto

1. La vigilanza sull'osservanza del divieto e la competenza viene posta in capo alla P.M.

Art. 6
Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 7 della legge 11-11-1975, n. 584, come sostituito dall'art. 52, comma 20, della Legge 28-12-2001, n. 448, le infrazioni alle norme del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 250,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 10.05.2004